



# COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

Piazza Vittorio Emanuele Orlando, 90045 Cinisi – Tel. 09187486211 – Pec. [cinisi@sicurezzapostale.it](mailto:cinisi@sicurezzapostale.it)

**I SETTORE – Amministrativo, Socio - Culturale**

**Servizio IV: - Demografici – Ufficio Elettorale**

## AVVISO

### Propaganda Elettorale

Alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla legge 352/1970, si applicano le disposizioni della legge n. 212/1956.

Si intende richiamare l'attenzione sul rispetto di alcuni principi fondamentali sintesi delle prefettizie emanate e pubblicate sull'argomento e della vigente normativa in vigore in materia.

Si segnala in particolare:

**Inizio della propaganda elettorale** - divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 9 maggio 2025, inizia la propaganda elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

#### Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 9 maggio 2025, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della

strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco 0, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

### **Inizio del divieto di propaganda**

Ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956, nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 7 a lunedì 9 giugno 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi referendari.

L'Ufficio Elettorale è a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito finalizzato alla corretta applicazione della disciplina riportata nella presente nota con l'auspicio che ad essa verrà dato puntuale rispetto.

Per maggiori informazioni si rimanda alla circolare numero 6 della Prefettura di Palermo – Consultazioni referendarie di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 – Adempimenti in materia di Propaganda elettorale, consultabile sulla presente sezione al seguente link

- <https://prefettura.interno.gov.it/sites/default/files/61/2025-04/n-6-prefetto-23-aprile-2025.pdf>